

Memoria Audizione 19 settembre 2017 Commissione Lavoro SENATO –

Disegno di legge n. 2858 in materia di equo compenso

Il disegno di legge presentato ha il merito di affrontare il drammatico problema dei bassi compensi del lavoro autonomo professionale. Da anni assistiamo ad un gioco al ribasso, in cui perdono tutti: i professionisti mal pagati, i committenti che acquistano servizi scadenti, il paese che non cresce...

La crescita dei *working poor* tra i liberi professionisti certifica che molto spesso il lavoro professionale non soddisfa le condizioni individuate dall' ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) per poter essere definito *decent work*.

Il lavoro non è una merce il cui prezzo può essere lasciato al mercato, specialmente se le due parti contraenti hanno un potere contrattuale fortemente asimmetrico, come avviene in un rapporto di lavoro tra un lavoratore e un'impresa o una pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia un dipendente o autonomo.

L'associazione ACTA non condivide tuttavia completamente il disegno di legge. In particolare ritiene che siano critici i seguenti punti:

1) Il DDL si rivolge solo ai professionisti ordinisti

Con la legge 81/2017 (Statuto del lavoro autonomo) era stata finalmente superata la dicotomia tra lavoratori professionisti con ordine e senza ordine.

Lo Statuto del lavoro autonomo, che ha trovato ampi consensi in Parlamento e nel mondo professionale, si rivolge infatti a tutti i professionisti, prendendo atto del fatto che le professioni non ordiniste hanno caratteristiche e problematiche simili a quelle delle ordiniste.

Per queste ultime il non riconoscimento in ordini deriva in genere dal fatto che si tratta di professioni più nuove, non all'esistenza di caratteristiche intrinseche alle professioni stesse che giustifichino un diverso trattamento del lavoro. Ne è una dimostrazione il fatto che le professioni riconosciute in ordini siano diverse nei diversi paesi europei.

Il tema dei compensi inadeguati e in continuo ribasso è sicuramente comune a tutti i professionisti, ha le stesse origini e implicazioni e va affrontato con gli stessi strumenti. Dal momento che per le professioni non ordinistiche non esistono già dei parametri riferiti al contenzioso, nulla impedisce di procedere alla loro identificazione anche grazie al coinvolgimento delle associazioni di categoria. D'altra parte i parametri giudiziari non esistono per tutte le professioni ordinistiche ma solo per una parte di esse.

Non si capisce lo scopo di voler considerare solo i professionisti ordinisti. Il timore è che si pensi di utilizzare ancora il **vecchio schema che considerava autonomi tutti i professionisti con ordine e parasubordinati quelli senza ordine**, quando la realtà dei fatti ha ampiamente dimostrato che la problematica del falso lavoro autonomo è trasversale e riguarda tutto il lavoro autonomo. Uno schema che potrebbe portare a pensare di risolvere il tema dei compensi con la riedizione delle

tariffe per i professionisti con ordine e l'estensione della contrattazione collettiva ai professionisti senza ordine.

ACTA è contraria ad ogni provvedimento legislativo che affronti il tema dell'equo compenso con strumenti differenziati a seconda che i destinatari siano professionisti con ordini e professionisti senza ordini.

2) Prevede un'applicazione molto ampia e immediata, ma con effetti dubbi

Rispetto alla situazione attuale di totale far west, in un contesto internazionale aperto e senza regole comuni, l'introduzione di parametri obbligatori e applicati a imprese e pubbliche amministrazioni è probabilmente un obiettivo da raggiungere ma deve essere gestito con gradualità e monitorato nei suoi effetti, onde evitare di alimentare una competizione internazionale al ribasso o l'utilizzo diffuso di pratiche volte ad aggirare la legge (anche prima dell'eliminazione delle tariffe, queste venivano spesso eluse) o ancora l'esplosione di un contenzioso giudiziario e conseguente appesantimento del sistema giudiziario e degli oneri a carico dello stato.

In un'ottica di gradualità, riteniamo di più facile applicazione e monitoraggio partire dalla regolamentazione **dei rapporti professionali con la Pubblica Amministrazione**. Nei confronti della PA la definizione di parametri minimi, concordati con l'ARAN, rappresenterebbero degli standard minimi di qualità, in coerenza con lo spirito del nuovo codice degli appalti, mentre gli standard massimi sarebbero utili anche nell'obiettivo di standardizzazione dei costi e di controllo e della spesa pubblica. In questo modo si fornirebbe un aiuto ai decisori di spesa, non sempre in grado di conoscere il valore delle prestazioni consulenziali che acquistano sul mercato. Come effetto indotto, in parte, i compensi della pubblica amministrazione potrebbero assurgere (spontaneamente e senza alcun obbligo, solo per "osmosi") a benchmark anche per il settore privato.

Parallelamente si dovrebbe intervenire in modo da **imporre alle Pubbliche amministrazioni la verifica che gli equi compensi siano applicati negli appalti pubblici a tutta la catena di subfornitori**. In questo modo la riforma del codice degli appalti, che non prevede più il massimo ribasso, aiuterebbe anche ad assicurare un miglioramento delle condizioni dei lavoratori non dipendenti delle imprese che si aggiudicano le commesse pubbliche.

3) Non spiega come sarà affrontato il trattamento dei "collaboratori stabili" degli studi professionali

Assicurare un equo compenso alle prestazioni **non garantisce che tutti siano pagati in maniera equa**. Una grande società di professionisti potrebbe aumentare i propri profitti grazie alla combinazione *dell'equo compenso delle prestazioni con l'iniquo compenso dei propri collaboratori*. In questo modo la concorrenza dei grandi studi professionali o di società di servizi avanzati risulterebbe per i singoli professionisti ancor più difficile da sostenere.